



**Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale  
con particolare riferimento ai crediti di imposta**

**Audizione dell'Istituto Nazionale di Statistica**

**Dott. Giovanni Savio**

**Direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale**

**6ª Commissione (Finanze e tesoro)**

**Senato della Repubblica**

**15 marzo 2023**



## Indice

<b>1. I profili contabili dei crediti di imposta</b>	<b>5</b>
<b>2. I profili distributivi delle principali agevolazioni a favore della competitività delle imprese</b>	<b>15</b>
<b>- Allegato statistico</b>	



## Introduzione

In questa audizione l'Istat approfondirà due temi di particolare rilevanza per l'indagine conoscitiva in esame.

In primo luogo, verrà discussa la valutazione dei profili contabili di finanza pubblica dei crediti di imposta, strumento che ha conosciuto negli ultimi anni un'ampia diffusione e il cui trattamento nell'ambito dei Conti Nazionali ha posto importanti questioni di carattere metodologico per quel che attiene in particolare i bonus edilizi<sup>1</sup>.

In secondo luogo, verranno fornite alcune valutazioni sugli effetti distributivi dei benefici degli strumenti agevolativi a favore delle imprese introdotti negli ultimi anni (maxi-ammortamento, iper-ammortamento e credito di imposta in R&S); tale contributo si concentra sulle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2015-2019 per l'universo delle società di capitali e approfondisce le analisi che l'Istituto ha condotto negli ultimi anni su questo tema.

### 1. I profili contabili dei crediti di imposta

L'Istat valuta i profili contabili delle agevolazioni fiscali – e nello specifico dei crediti di imposta – applicando le regole europee che sovrintendono la compilazione dei Conti Nazionali e, in particolare, quelle relative agli aggregati che concorrono al Conto delle Amministrazioni Pubbliche, definite nel Sistema Europeo dei Conti 2010 – SEC2010 – e nel *Manual on Government Deficit and Debt* (MGDD). Quest'ultimo è un complemento indispensabile del SEC2010 e fornisce indicazioni metodologiche e interpretative sulla registrazione all'interno del sistema delle statistiche di finanza pubblica di specifiche operazioni o provvedimenti attuati dalle autorità di governo.

Uno dei principi cardini del SEC2010 stabilisce che le transazioni/operazioni che coinvolgono i diversi attori del sistema economico (imprese, famiglie, pubblica amministrazioni) siano rappresentate nei Conti Nazionali in modo da evidenziarne la sostanza economica piuttosto che la forma con cui esse si manifestano. Le varie tipologie di agevolazioni fiscali sono pertanto registrate nei Conti Nazionali in coerenza con la loro reale natura/finalità, indipendentemente dalla modalità mediante cui sono erogate.

---

<sup>1</sup> In questa audizione verranno ripresi alcuni aspetti contabili già affrontati nella memoria inviata lo scorso 2 marzo alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, nell'ambito della "Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" (<https://www.istat.it/it/archivio/281550>).

Prima di passare alla descrizione della contabilizzazione dei crediti di imposta nei conti delle Amministrazioni Pubbliche, si ritiene utile richiamare i principi contabili di riferimento contenuti nel SEC2010 per quel che attiene le regole di classificazione e di registrazione.

### *1.1 La classificazione dei crediti di imposta*

Il SEC 2010 riconduce le agevolazioni fiscali (*tax relief*) a due tipologie distinte: le misure agevolative che concorrono a determinare l'imponibile fiscale (come le deduzioni o le esenzioni) e i crediti di imposta che sono utilizzati a riduzione dell'imposta dovuta:

*“Tax relief can take the form of a tax allowance, exemption, or deduction — which is subtracted from the tax base — or of a tax credit — which is subtracted directly from the tax liability otherwise due by the beneficiary household or corporation (...)” (ESA 2010, 20.167).<sup>2</sup>*

Per quel che attiene le agevolazioni fiscali del tipo deduzioni e/o esenzioni, esse sono parte integrante della struttura del tributo (determinano, infatti, la base imponibile) e concorrono indirettamente a definire la dimensione dell'onere fiscale del contribuente. Questo aspetto è colto coerentemente nei Conti Nazionali dove queste agevolazioni determinano una riduzione delle entrate tributarie e, quindi, della pressione fiscale.

I crediti d'imposta, sui quali si concentra l'Indagine conoscitiva in discussione, sono in genere ampiamente utilizzati nel contesto delle politiche sociali, ambientali e di innovazione, come canali per fornire sussidi alle imprese, benefici sociali alle famiglie e sovvenzionare gli investimenti. Essi non rilevano ai fini della definizione della struttura del tributo e dell'onere fiscale; rappresentano, invece, sostegni finanziari concessi a platee specifiche di beneficiari la cui fruizione si sostanzia nel minore versamento di imposte e/o contributi dovuti. Un credito di imposta, quindi, sebbene “veicolato” mediante il sistema fiscale, rappresenta di fatto un contributo a scopo agevolativo, assimilabile più a un trasferimento che a una misura di riduzione dell'onere fiscale. Come tali, la loro effettiva natura di spesa deve essere coerentemente riprodotta nei Conti Nazionali e in tutti gli indicatori caratteristici di finanza pubblica. Ad esempio, la registrazione di queste misure come minore imposte avrebbe un effetto distorsivo sulla pressione fiscale. Quest'ultima risulterebbe impropriamente ridotta per effetto non di uno specifico intervento sulla struttura del tributo – aliquota, base imponibile, ecc. – ma piuttosto per effetto della modalità con cui una posizione debitoria della Pubblica Amministrazione viene regolata nei confronti dei soggetti destinatari della misura agevolativa.

---

<sup>2</sup> Si veda Eurostat, ESA 2010, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-2010>.

Il SEC2010 prevede due distinte tipologie di crediti di imposta, differenziando tra i crediti di imposta “pagabili” (*payable*) e “non pagabili” (*non payable*).

*(...) Tax credits can be payable, in the sense that any amount of the credit that exceeds the tax liability will be paid to the beneficiary. In contrast, some tax credits are non-payable, and described as ‘wastable’. They are limited to the size of the tax liability (ESA 2010, 20.167).*

Un credito di imposta è definito “non pagabile” se è riconosciuto solo entro i limiti del debito fiscale del soggetto beneficiario in uno specifico anno, ed è perso se di importo maggiore rispetto all’imposta dovuta. Nel sistema italiano è riconducibile a questa tipologia la detrazione fiscale mediante la quale viene riconosciuta un’agevolazione al contribuente che ne beneficia in dichiarazione dei redditi in riduzione del debito tributario dovuto nell’anno, ma solo fino a capienza dello stesso, salvo limitate eccezioni. Le agevolazioni di questo tipo sono riconosciute ai soli soggetti capienti e a differenza delle deduzioni/esenzioni, che insistono sulla base imponibile, esse agiscono sull’imposta lorda contribuendo a determinare l’imposta netta dovuta.

Diversamente, nel caso di crediti “pagabili”, eventuali eccedenze del credito rispetto al debito d’imposta del periodo sono comunque corrisposte al beneficiario (perché rimborsabili, o riportabili agli anni successivi o in altro modo utilizzabili). In genere, i crediti di imposta di tipo pagabile riconoscono al destinatario un diritto generico a ridurre le proprie obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione di qualsiasi tipologia e maturate in qualsiasi momento. Ad esempio, la possibilità di compensare il credito con qualsiasi altro debito, di natura tributaria o contributiva, agevola la totale e completa fruizione del credito, anche in caso di parziale o temporanea incapienza. Analoghe considerazioni valgono in caso di cessione del credito.

La cedibilità del credito fiscale a un soggetto terzo o lo sconto in fattura sono caratteristiche comuni a molte delle agevolazioni introdotte negli ultimi anni. Esse permettono al contribuente di non rinunciare al beneficio fiscale anche in caso di incapienza.

Nell’ambito del periodico aggiornamento delle linee guida europee, a febbraio 2023, il MGDD è stato integrato per includere i chiarimenti relativi al trattamento contabile dei crediti di imposta, per quel che attiene in particolare alla trasferibilità a terzi, utilizzo differito nel tempo e utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi. Le caratteristiche suddette concorrono a definire la probabilità dell’utilizzo del credito nella sua interezza e per questo sono da considerarsi dirimenti per distinguere tra le due tipologie di crediti fiscali previsti dal SEC2010 (pagabili vs non pagabili).

Infatti, nel caso in cui esista una ragionevole certezza che, nel corso del tempo, il credito sarà utilizzato nella sua interezza (e, quindi, non perso), lo stesso è da ritenersi “pagabile” da registrarsi come spesa delle Amministrazioni Pubbliche, per un ammontare pari all’intero importo maturato, nell’anno di sostenimento della spesa agevolata. Devono quindi esistere elementi per cui è evidente che il credito d’imposta, a un certo punto, sarà utilizzato o dal beneficiario originario o da chi, mediante la cessione, ne acquisisce la titolarità (diritto) (elevata probabilità di utilizzo). Anche se la perdita di risorse da parte del governo (quindi, la manifestazione di cassa) potrebbe non essere immediata, ma rimandata al momento di effettivo utilizzo del credito.

Poiché la cessione a terzi, di fatto, aumenta considerevolmente la possibilità di utilizzo del credito, la stessa deve intendersi come un indizio di fruibilità completa. A maggior ragione se a questa si unisce la possibilità di usufruirne in compensazione con altri debiti tributari e contributivi. In sintesi, se il credito del contribuente è trasferibile (di fatto, vendibile), lo stesso deve essere rappresentato nel contesto dei Conti Nazionali come un’attività del creditore con una controparte passiva delle Pubbliche Amministrazioni e non incluso, tuttavia, nella definizione del debito di Maastricht. Solo nel caso emerga una chiara evidenza che importi non trascurabili del credito non siano/saranno utilizzati (ossia vadano persi), la classificazione del credito come “pagabile” andrebbe esclusa.

Va sottolineato che il principio di “pagabilità” deve essere inteso in un’accezione più ampia del rimborso diretto e immediato da parte della Pubblica Amministrazione, ritenendosi “pagabile” un’obbligazione certa da parte dello Stato a prescindere dal momento in cui essa verrà fruita dal beneficiario finale. L’elemento chiave non è, quindi, l’effettiva erogazione in denaro del credito di imposta da parte della PA, quanto il fatto che, in un certo momento, anche non definito, risorse pubbliche saranno utilizzate per questo fine (ciò potrà avvenire all’inizio del periodo, in anticipo o in altro momento). Inoltre, non solo l’onere per la Pubblica Amministrazione può non essere immediato, ma può anche concretizzarsi in diverse forme: esborsi effettivi, minori entrate, riduzione di una obbligazione fiscale di uno dei beneficiari finali.

### *1.2 Le modalità di registrazione dei crediti di imposta*

Il SEC2010 ha previsto una diversa modalità di registrazione nei conti delle Amministrazioni Pubbliche delle due tipologie di credito fiscale, al fine di evidenziarne la differente natura (SEC4.81 e 20.167-20.168):

- un credito di imposta “non pagabile” deve essere registrato come una riduzione del gettito fiscale nel momento dell’effettiva fruizione dell’agevolazione;



- un credito di imposta “pagabile”, deve essere evidenziato per il suo intero importo come spesa pubblica (sia la parte compresa nel debito fiscale che quella eccedente). In questo caso, le imposte sono registrate al lordo delle detrazioni e l’intero ammontare come spesa nel momento in cui l’agevolazione matura (ossia il momento in cui viene sostenuta la spesa agevolata).

Si sottolinea che l’impatto complessivo della misura agevolativa sui conti pubblici è il medesimo, sia che la stessa sia registrata come minore entrata tributaria, sia come maggiore spesa. Muta, invece, il profilo temporale di tale impatto: quando la misura è classificata “non pagabile”, l’impatto è diluito negli anni di utilizzo del credito fiscale; quando la misura è classificata “pagabile”, l’impatto sull’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche si concentra esclusivamente nell’anno di sostenimento della spesa agevolata o comunque nell’anno in cui l’obbligazione della Pubblica Amministrazione è definita con certezza. Al contrario, le due classificazioni incidono diversamente sull’indicatore della pressione fiscale.

A fini esemplificativi, si riporta nella Figura 1 dell’Allegato Statistico una simulazione dell’impatto sull’indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni della diversa classificazione dei crediti di imposta (pagabile vs non pagabile) con riferimento alle sole agevolazioni edilizie introdotte nel 1998 e fino al 2020 (anno di introduzione del Superbonus, non incluso nella simulazione). Il credito pagabile corrisponde alle detrazioni maturate per anno di sostenimento della spesa agevolate (fonte: Agenzia delle Entrate), mentre il credito non pagabile è stato stimato come somma delle diverse quote annuali fruibili in ciascun anno, sotto l’ipotesi di completa fruizione della quota dell’anno (si ricorda che le agevolazioni edilizie ante 2020 potevano essere fruite in 10 quote annuali). La Figura mostra chiaramente che la diversa classificazione (pagabile vs non pagabile) ha effetto sul profilo temporale dell’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche, con un maggior deficit nell’anno di maturazione dell’agevolazione e minori deficit negli anni successivi.

### *1.3 L’attuale registrazione dei crediti di imposta nei Conti Nazionali*

Per quel che attiene la registrazione nei conti delle Amministrazioni Pubbliche delle diverse tipologie di agevolazioni fiscali presenti nel sistema italiano, si possono individuare diverse casistiche.

Gli sgravi fiscali che operano mediante detrazioni di imposta entro i limiti della capienza dell’anno<sup>3</sup> sono stati classificati come “non-pagabili” e, dunque, contabilmente sono stati registrati come minori entrate tributarie per la quota

---

<sup>3</sup> Nel caso in cui l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore dell’imposta lorda, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse.

utilizzata in ciascun anno dai contribuenti. Rientrano in questa tipologia le detrazioni da lavoro dipendente, la detrazione per il coniuge, i figli e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese (come quelle sanitarie, per l'istruzione, per gli interessi per il mutuo dell'abitazione principale, ecc.).

Al contrario, le detrazioni che, se maggiori dell'imposta lorda, possono essere chieste a rimborso o utilizzate a compensazione di altri tributi e superare così il limite del debito tributario dell'anno, sono state classificate come "pagabili" e registrate come spesa nel momento in cui il beneficio è maturato o, in alternativa, nel momento in cui l'obbligazione passiva della Pubblica Amministrazione è stata definita con certezza (ad esempio, quando è disponibile la dichiarazione fiscale). Sono di questo tipo alcune limitate detrazioni dell'Irpef (come quelle riconosciute alle famiglie con più di quattro figli).

Sono, inoltre, classificati come "pagabili" i crediti di imposta propriamente detti utilizzabili esclusivamente in compensazioni con l'intero debito fiscale (imposte e contributi sociali dovuti dal beneficiario); tra questi rientrano i crediti di imposta connessi alle DTA, i crediti di imposta Transizione 4.0 o i crediti di imposta per le spese energetiche. Come già detto, questo tipo di incentivi, a differenza delle altre fattispecie agevolative di natura fiscale (come, ad esempio, la riduzione di un'aliquota), non riducono l'ammontare dell'onere fiscale ma, piuttosto, rendono possibile il versamento di imposte inferiore al dovuto.

In tutti questi casi, l'utilizzo in compensazione è da intendersi come una modalità di fruizione alternativa all'erogazione diretta (rimborso) e, poiché la fruibilità non è soggetta né a limiti di tempo (gli importi che non trovano capienza in un anno possono essere portati agli anni successivi) né tantomeno a limiti di capienza (qualsiasi debito di natura fiscale del beneficiario può essere compensato), il credito di imposta è da ritenersi per sua natura di tipo "pagabile".

Un caso intermedio è rappresentato dalle agevolazioni che operano in forma ibrida, ossia nascono come detrazione di imposta fruibili entro i limiti della capienza fiscale del beneficiario, ma per le quali è prevista anche la possibilità di trasformazione in crediti di imposta cedibili a soggetti terzi e utilizzabili in compensazione con l'intero debito fiscale. Rientrano in questa tipologia le agevolazioni edilizie per la cui trattazione si rimanda al paragrafo dedicato.

### *1.3.1 I crediti di imposta "pagabili" nei Conti Nazionali*

Nel 2022 gli incentivi alle imprese erogati mediante crediti di imposta, e classificati nel conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche come spesa ("pagabili") secondo il principio della competenza economica (*accrual*), ammontano a oltre 33 miliardi, quasi duplicati rispetto all'anno precedente (18,8 miliardi nel 2021).

Dal 2020, sono state introdotte nuove tipologie di crediti di imposta in risposta all'emergenza sanitaria e, successivamente, a quella energetica. Sono infatti misure adatte a fornire al sistema produttivo risorse e liquidità in modo rapido e quasi automatico. L'opzione dell'utilizzo mediante lo sconto in fattura e la cedibilità a terzi ha contribuito a favorirne la rapida diffusione.

Nel 2022, oltre il 43% della spesa agevolativa per le imprese è destinata a far fronte alla crescita dei prezzi energetici, mentre quasi il 30% è diretto alla promozione degli investimenti Transizione 4.0. A fronte di ciò, si ridimensiona, invece, il contributo degli altri incentivi come le DTA, le misure Covid-19 e gli investimenti nel Mezzogiorno.

Anche gli incentivi a favore delle famiglie mostrano una crescita marcata nel triennio 2020-2022. Nel 2020, la componente più rilevante è rappresentata dal cosiddetto "bonus IRPEF" (successivamente bonus integrativo) che nel 2022 si ridimensiona significativamente per effetto della ridefinizione del sistema delle detrazioni. A partire dal 2021, inizia a crescere in modo rilevante l'incidenza del Superbonus e il bonus facciate che, tra le agevolazioni edilizie, sono stati considerati crediti di imposta pagabili, come approfondito nel paragrafo successivo. Questi, nel 2022, raggiungono quasi il 90% su un totale di crediti destinati alle famiglie che ammonta a quasi 57 miliardi. Questa tipologia di agevolazione è stata infatti registrata nei Conti Nazionali come misura a favore delle famiglie<sup>4</sup> in ragione del fatto che le risorse sono destinate al miglioramento e accrescimento del loro patrimonio edilizio, con effetti comunque indotti sul resto del sistema economico.

### *1.3.2 Le agevolazioni edilizie*

A partire dal 1998<sup>5</sup>, sono state introdotte diverse misure agevolative per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che, più recentemente, si sono estese ai miglioramenti dell'efficienza energetica degli edifici e alla riduzione del rischio sismico. Queste misure sono costituite da una serie di detrazioni di imposta (con aliquote differenziate a seconda della tipologia di intervento) quantificate sulle spese sostenute<sup>6</sup>. Nel corso degli anni sono state introdotte modifiche che hanno riguardato diversi aspetti dell'agevolazione: i limiti di spesa ammessi a detrazione, l'aliquota applicata, la tipologia degli interventi e la platea dei beneficiari. In particolare, con il Decreto Legge n.34/2020 (Decreto Rilancio) la percentuale di detrazione ammessa è stata innalzata al 110% e, allo stesso tempo, è stata introdotta come possibilità di fruizione dell'agevolazione, alternativa alla detrazione diretta, lo

---

<sup>4</sup> Solo una quota limitata è stata assegnata al settore delle imprese di cui fanno parte gli IACP e al settore del no profit che include le onlus, le associazioni di volontariato, ecc.

<sup>5</sup> Articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

<sup>6</sup> La detrazione d'imposta, commisurata ad una percentuale predeterminata delle spese sostenute, è utilizzabile nella dichiarazione annuale dei redditi mediante la ripartizione in quote costanti, variate nel tempo (10,5,4).

sconto in fattura e la cessione del credito. In questo caso, il cessionario potrà far valere il credito in riduzione dei contributi previdenziali o di altri tributi (“compensazione fiscale”), senza quindi i limiti di capienza previsti nell’utilizzo diretto in detrazione fiscale.

Per gli anni antecedenti al 2020, le agevolazioni edilizie sono state classificate nei Conti Nazionali come dei crediti non pagabili, quindi registrate in riduzione delle entrate tributarie, in virtù delle loro caratteristiche. Erano, infatti, fruibili esclusivamente in detrazione fiscale e sempre entro i limiti della capienza dell’anno, con aliquote variabili a seconda della tipologia di intervento o del periodo di riferimento<sup>7</sup>.

L’introduzione dell’opzione della cessione/sconto in fattura ha evidenziato profili di criticità per quel che attiene il trattamento contabile dei bonus edilizi, in quel momento classificati nei Conti Nazionali come non pagabili a riduzione delle entrate tributarie. In particolare, si è posto il problema se la cedibilità potesse essere considerata come indicazione del pieno utilizzo del credito (o almeno di un utilizzo altamente probabile) così da implicare una classificazione “payable” del credito. Infatti, il MGDD (nell’edizione del 2019) non sviluppava adeguatamente gli aspetti connessi alla trasferibilità dei crediti d’imposta. In ragione di ciò, nel corso del 2021 l’Istat ha interpellato Eurostat per un parere formale (*ex ante advice*) in merito alla classificazione di due delle misure esemplificative delle varie tipologie di crediti esistenti (Superbonus e Transizione 4.0). Per quel che attiene al Superbonus, come esito della consultazione, fu mantenuta la classificazione non pagabile, in attesa che nuove linee guida internazionali chiarissero tutti gli aspetti problematici e i dubbi interpretativi.

In seguito, l’Istat ha condotto congiuntamente con Eurostat degli approfondimenti metodologici il cui esito ha determinato un diverso trattamento contabile del “Superbonus 110%” e del cosiddetto “Bonus facciate” a partire dall’anno di stima 2020.

In particolare, le evidenze fornite dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo di questi crediti negli anni 2021 e 2022 (relativi alle spese sostenute nel 2020 e 2021) hanno mostrato che solo una quota ritenuta trascurabile dei crediti fruibili è stata persa. La stessa evidenza non è invece emersa per gli altri bonus edilizi ad aliquota ordinaria (riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie, colonnine ricarica, sisma bonus, barriere architettoniche), per i quali l’utilizzo del credito in dichiarazione da parte del beneficiario originario è risultata prevalente, con una perdita realizzata significativa. Per questi si è mantenuta una registrazione di tipo non pagabile, e quindi con un impatto sull’indebitamento netto delle Pubbliche

---

<sup>7</sup> Per quel che attiene la cessione del credito, questa opzione era stata introdotta già dal 2017 sebbene in modalità molto più limitata: era, infatti, possibile un’unica cessione e solo per platee specifiche di beneficiari (condomini). Questa nuova caratteristica non ha tuttavia comportato una modifica della natura del credito di imposta.

Amministrazioni via riduzione delle entrate (per un ammontare pari all'effettiva fruizione del credito).

Nel frattempo, nell'ambito del periodico aggiornamento delle linee guida europee, a febbraio 2023, il MGDD (MGDD 2022) è stato integrato per includere linee guida interpretative più estese riguardo al trattamento contabile dei crediti di imposta, in caso di trasferibilità a terzi, utilizzo differito nel tempo e utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi.

Alla luce di ciò, l'Istat ha concordato con Eurostat una riclassificazione dei Superbonus e del "Bonus facciate" come "pagabile", a partire dall'edizione dei Conti Nazionali del 1 marzo 2023<sup>8</sup>, prima data utile per la diffusione dei conti delle Amministrazioni Pubbliche. Per gli anni 2020-2022 sono stati quindi registrati nei conti come spesa nel momento in cui il beneficio è maturato (ossia, nel momento in cui viene sostenuta la spesa di investimento per stato di avanzamento dei lavori) e per il suo intero ammontare.

Ciò ha comportato un considerevole impatto sull'indebitamento netto (deficit) delle Amministrazioni Pubbliche, in ragione del fatto che nella versione precedente dei Conti, il Superbonus e il bonus facciate gravavano sulle finanze pubbliche per la sola quota utilizzata nell'anno (in detrazione o compensazione fiscale).

La modifica ha comportato una revisione nel rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 e 2021 pari rispettivamente a -0,2 e -1,8 punti percentuali. Nel 2022, il Superbonus e il bonus facciate hanno concorso ad un peggioramento del deficit/Pil di 2,6 punti percentuali. La spesa stimata per gli anni 2020-2022 è riportata nella Figura 4 dell'Allegato Statistico.

La riclassificazione del credito da minori entrate a maggiori spese ha determinato un aumento sulla pressione fiscale del 2022 di 0,3 punti percentuali (43,2% vs 43,5%). Non ha invece avuto impatto evidente sul 2020 e sul 2021 in ragione della dimensione limitata degli importi dei crediti fruiti. Si ricorda che la fruibilità del credito è consentita dall'anno successivo al sostenimento della spesa. Gli importi, quindi, in termini di fruizione, cominciano ad essere più significativi dall'anno 2021, in progressione crescente per gli anni successivi per il sovrapporsi delle quote annuali di fruibilità.

La Figura 5 dell'Allegato Statistico mostra una stima per gli anni 2020-2032 delle maggiori entrate tributarie di competenza, conseguenti alla riclassificazione del Superbonus e del bonus facciate come spesa. La stima è stata elaborata tenendo conto delle quote annuali di fruibilità del Superbonus (5/4 quote) e del Bonus facciate (10 quote) del credito maturato sulle spese sostenute negli anni 2020-2022. L'effetto del Superbonus si esaurisce nel 2026.

---

<sup>8</sup> Si veda il Comunicato Istat, disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/281408>.

#### *1.4 Alcune considerazioni sulle recenti novità normative*

Appare utile svolgere alcune considerazioni di carattere generale in merito alla futura evoluzione dell'attuale contesto normativo italiano in materia di Superbonus e alle possibili ripercussioni sulla classificazione dei crediti di imposta nei Conti Nazionali.

Il nuovo MGDD 2022 ha consentito di chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi alla trasferibilità dei crediti e alla classificazione nei conti delle Amministrazioni Pubbliche delle agevolazioni fiscali che prevedono questa possibilità di fruizione come alternativa a quella diretta (in detrazione fiscale). In questa prospettiva, la cedibilità a terzi del credito aumenta la probabilità che il credito sia pienamente utilizzato, senza che parti rilevanti vadano perse.

Il blocco delle cessioni e dello sconto in fattura previsto dal Decreto-legge del 16 febbraio 2023<sup>9</sup> introduce una novità normativa rilevante che potrebbe incidere significativamente sulla modalità di fruizione del Superbonus. Infatti, nel caso in cui il blocco divenisse pienamente operativo, renderebbe di fatto impraticabile l'opzione dell'utilizzo alternativo alla detrazione (ossia cessione o sconto in fattura). Questa eventualità porrebbe limiti alla piena fruibilità del bonus e renderebbe verosimile la perdita dell'agevolazione (in tutto o in parte) da parte del beneficiario. In una tale prospettiva, verrebbero meno due delle caratteristiche cruciali per la classificazione del credito come "pagabile" nell'ambito dei Conti Nazionali (ossia la trasferibilità e l'utilizzo in compensazione fiscale). Nello specifico, ciò implicherebbe un cambiamento di classificazione del Superbonus e del Bonus facciate nei Conti Nazionali a partire dall'anno 2023, e con riferimento alle spese sostenute a valere delle nuove disposizioni normative. Coerentemente con quanto disposto dal nuovo MGDD 2022, l'impatto di un cambiamento normativo di tale rilievo, dovrebbe infatti manifestarsi nei conti delle Amministrazioni Pubbliche nel momento della sua introduzione.

Al momento, stante le caratteristiche vigenti, per i crediti fiscali non si rileva alcun impatto sul debito pubblico. Infatti, le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso a questi crediti non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht. Se dovessero successivamente intervenire modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale dovesse mutare la natura di credito fiscale, l'eventuale valutazione in termini di impatto sul debito spetta alla Banca d'Italia.

---

<sup>9</sup> Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

## 2. I profili distributivi delle principali agevolazioni a favore della competitività delle imprese

In questo paragrafo vengono presentate alcune evidenze descrittive sui profili distributivi dei principali strumenti di incentivazione fiscale a favore delle imprese introdotti negli ultimi anni<sup>10</sup>. L'analisi si concentrerà, in particolare, sugli effetti del maxi-ammortamento, dell'iper-ammortamento e del credito di imposta per R&S – nonché del ricorso al Patent Box e all'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) – sull'universo delle società di capitali (circa 900 mila società in ciascun periodo d'imposta), sulla base delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2015-2019<sup>11</sup>.

Con la Legge di Bilancio 2020, le agevolazioni sugli investimenti effettuati in beni strumentali – tangibili e intangibili, ordinari e industria 4.0 – hanno cambiato forma, passando da una modalità che prevedeva una maggiorazione delle spese fiscalmente riconosciute (i cd. maxi e iper ammortamenti) al credito d'imposta commisurato alla spesa effettuata e utilizzabile in compensazione a partire dall'esercizio successivo; mentre la maggiorazione delle spese fiscalmente riconosciute prevede la necessità di una adeguata capienza fiscale al fine di ottenere una immediata fruizione dell'agevolazione, la seconda è in generale una misura più flessibile per le imprese, essendo la compensazione ammessa rispetto ad una grande varietà di imposte, inclusa IVA ed oneri sociali. La fruizione del beneficio risulta così svincolata dalla capacità dell'impresa di generare utili.

Le agevolazioni a supporto delle spese in R&S hanno avuto sempre la forma del credito d'imposta. Nel 2020, il credito R&S è stato modificato sostituendo il meccanismo commisurato all'incremento della spesa effettuata con un nuovo regime che agevola l'intero ammontare di spesa in R&S. Inoltre, la tipologia delle spese agevolate è stata ampliata con l'inclusione delle spese per l'innovazione tecnologica e la transizione ecologica e digitale. Anche il *Patent Box* in vigore deriva da una completa revisione operata nel 2021 (legge 146/2021) del previgente meccanismo agevolativo introdotto dalla legge di stabilità 2015. A differenza della precedente normativa sul *Patent Box* che consisteva nella tassazione agevolata del reddito derivante dall'utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di R&S, il nuovo regime agevolativo consiste in una super-deduzione ai fini delle imposte sui redditi dei costi di R&S sostenuti a ritroso fino a otto anni antecedenti alla registrazione del brevetto.

---

<sup>10</sup> In questo paragrafo vengono richiamati, aggiornati ed approfonditi alcuni dei risultati presentati nel dossier fiscale allegato all'audizione dell'Istat sulla legge di bilancio per il 2022, disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/263790>. Le Figure 6 e 7 e le Tavole 3 e 4 dell'Allegato Statistico illustrano alcune delle evidenze descritte in questa sezione.

<sup>11</sup> Il sottoinsieme delle società di interesse è coerente con l'Archivio Statistico Imprese Attive (ASIA). Sono escluse le imprese appartenenti al settore agricolo, finanziario, sanità, istruzione. Le imprese considerate rappresentano circa il 75% dei contribuenti IRES (società di capitali) e dell'imposta societaria.

## 2.1 La maggiorazione degli ammortamenti in beni strumentali

Dalla fine del 2015 il processo di accumulazione delle imprese è stato sostenuto dal cosiddetto “maxi-ammortamento”, un’agevolazione temporanea agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che ha peraltro subito numerose proroghe e revisioni<sup>12</sup>. Dal 2017 il beneficio è cumulabile con l’“iper-ammortamento”, che incentiva gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico finalizzati alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave 4.0<sup>13</sup>. Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa – comprese le imprese individuali assoggettate all’Irpef, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano – possono accedervi in maniera automatica.

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il nuovo credito d’imposta per l’Industria 4.0 in sostituzione del maxi-ammortamento e dell’iper-ammortamento ma con gli stessi requisiti, da utilizzare in cinque quote annuali in compensazione di tutte le imposte e oneri sociali. La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato e potenziato il suddetto credito di imposta per il 2021 e il 2022. La Legge di Bilancio 2022 ha, infine, gradualmente depotenziato il credito d’imposta “Transizione 4.0” per il triennio 2023-2025, senza intervenire sulla normativa per il 2022.

Con riferimento alla platea delle società di capitali analizzate, l’incidenza di beneficiari del maxi-ammortamento è passata dal 10% nel 2015 al 31,5% nel 2019, per un totale corrispondente ad una riduzione del 5,1% della base imponibile.

---

<sup>12</sup> Il maxi-ammortamento concede una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquistati o in leasing, fruibile a fini fiscali lungo l’intera durata di vita del bene. La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato l’agevolazione, rinominata super-ammortamento, a tutto il 2017, escludendo però le auto aziendali a uso promiscuo dai beni incentivati. La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato ancora l’agevolazione per tutto il 2018, con due novità: la maggiorazione è stata ridotta al 30% e dai beni incentivati sono stati totalmente esclusi gli autoveicoli, anche se utilizzati come beni strumentali d’impresa. La Legge di Bilancio 2019 ha interrotto la serie di proroghe del maxi-ammortamento, ma il c.d. “Decreto Crescita” del 30 aprile 2019 lo ha reintrodotta, fissando però un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti incentivabili. Per ulteriori dettagli si veda il dossier fiscale allegato all’audizione dell’Istat sulla legge di bilancio 2022, disponibile all’indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/263790>.

<sup>13</sup> L’iper-ammortamento si applica a beni strumentali materiali dell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017. L’agevolazione si traduce in una maggiorazione del costo di acquisizione, che fino al 31 dicembre 2018 era del 150% e con la Legge di Bilancio 2019 è stata rimodulata in base al volume della spesa. In particolare, l’agevolazione per il 2019 risulta essere pari al 170% dell’ammortamento fiscalmente riconosciuto per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni, al 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni. Sono esclusi dall’iper-ammortamento gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro. I beneficiari dell’iper-ammortamento possono fruire di un’ulteriore maggiorazione del 40% anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT) connessi alla tipologia di investimenti agevolabili ma che non sono “*embedded*” a quest’ultimi. I beni immateriali “*embedded*” sono invece da considerarsi agevolabili alla stregua dei beni materiali che li contengono. Si veda il dossier fiscale allegato all’audizione dell’Istat sulla legge di bilancio 2022, disponibile all’indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/263790>.



L'adesione all'iper-ammortamento è stata più contenuta: la quota dei beneficiari, pari al 2,1% delle imprese nel 2017, si è assestata al 4,7% nel 2019, interessando prevalentemente le imprese dell'industria in senso stretto e, in particolare, quelle a medio-bassa intensità tecnologica<sup>14</sup>.

Complessivamente, nel periodo 2016-2019, gli investimenti che hanno beneficiato della maggiorazione degli ammortamenti in beni strumentali hanno rappresentato il 34% degli investimenti lordi in beni tangibili diversi dalle costruzioni nelle imprese analizzate. Tale percentuale è uguale o superiore nelle imprese manifatturiere – indipendentemente dalla intensità tecnologica – e nelle imprese che appartengono ai servizi a bassa intensità di conoscenza, che complessivamente realizzano oltre il 60% degli investimenti lordi diversi dalle costruzioni.

*Focus: Il contributo delle agevolazioni agli investimenti in beni strumentali sulla produttività totale dei fattori e sulla capacità di reazione alla crisi durante l'emergenza sanitaria*

Alcune analisi empiriche realizzate per l'edizione 2022 del “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi” hanno messo in luce – in prima battuta – il “contributo” delle agevolazioni agli investimenti alla crescita della produttività totale dei fattori (PTF) e alla capacità delle imprese di reagire alla crisi durante l'emergenza sanitaria<sup>15</sup>.

In particolare, le misure agevolative sembrano aver sostenuto un recupero della PTF da parte delle imprese strutturalmente meno produttive nella manifattura, mentre l'evidenza prodotta non supporta la stessa conclusione per i servizi. Nella manifattura, le agevolazioni agli investimenti hanno fornito una spinta alla crescita della produttività totale dei fattori più elevata per le imprese più distanti dalla “frontiera tecnologica”, pari a 0,64 punti percentuali di incremento annuale della PTF, a fronte di 0,15 punti percentuali stimato per le unità vicine alla “frontiera”<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> I profili distributivi del maxi e dell'iper-ammortamento sono stati oggetto di analisi in numerose audizioni dell'Istituto. Oltre al già richiamato dossier fiscale presentato in occasione della legge di bilancio 2022, si veda anche il dossier allegato all'audizione sulla Legge di Bilancio 2020 (<http://www.istat.it/it/archivio/235402>) e il paragrafo “Il maxi-ammortamento come stimolo alla crescita: Un'analisi distributiva” del Capitolo 1 del Rapporto Annuale Istat 2019 (<http://www.istat.it/it/archivio/230897>).

<sup>15</sup> “L'impatto delle agevolazioni agli investimenti in beni strumentali sulla competitività delle imprese e sulla capacità di contrasto alla crisi” in Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, edizione 2022, pp. 126-129, disponibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/268378>.

<sup>16</sup> L'analisi si concentra sulle imprese appartenenti alla manifattura e ai servizi. La misura della produttività totale dei fattori (PTF) adottata si basa sulla stima di una funzione di produzione distinta per ciascun settore a 2-digit. Una misura della crescita nella produttività generata dal capitale incentivato è ottenuta attraverso la stima di un modello comportamentale dinamico della crescita della PTF a livello dell'impresa. La specificazione empirica adottata riconduce la dinamica della produttività d'impresa a due determinanti: 1) i movimenti della frontiera globale, definita come la media dell'indice di produttività totale dei fattori relativo al 5% delle imprese più produttive per settore e anno; 2) la distanza dell'impresa da tale frontiera. Le imprese beneficiarie osservate nel periodo 2009-2019 sono

Le imprese che hanno fatto ricorso alle agevolazioni sembrano, inoltre, essere associate ad un maggiore dinamismo e ad una maggiore resilienza nell'affrontare la pandemia. Nelle analisi condotte, la probabilità che un'impresa beneficiaria nel periodo 2015-2019 si sia trovata in piena attività dopo l'emergenza sanitaria è risultata più elevata rispetto alle unità produttive che non avevano beneficiato delle agevolazioni; ciò si riscontra nella manifattura (+6 punti percentuali) come nei servizi (+8 punti percentuali). La probabilità che le imprese beneficiarie rispetto alle non beneficiarie si siano trovate in condizioni di solidità è risultata invece significativamente più elevata nel settore manifatturiero (+12,5 per cento) rispetto a quanto osservato nei servizi (+3,3 per cento).

## *2.2 Il credito di imposta per investimenti in R&S*

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) è un'agevolazione fiscale, introdotta nel 2015 e rivista a più riprese, riservata alle imprese di qualsiasi forma giuridica, settore economico e fatturato, che ha come obiettivo lo stimolo dell'innovazione e della competitività<sup>17</sup>. Tra i vantaggi di questo strumento vi sono le caratteristiche di automatismo e di semplicità di gestione, i bassi costi amministrativi e la ridotta discrezionalità lasciata al decisore politico. Di converso, il credito d'imposta potrebbe favorire le imprese che avrebbero comunque investito in R&S e non dà garanzie circa il fatto che le attività svolte siano effettivamente attività di R&S; inoltre, esso risulta in generale meno efficace nei confronti delle imprese giovani e piccole – le quali hanno tendenzialmente bilanci in passivo – ed è infine poco adatto a sostenere grandi programmi di investimento ad alta complessità e incertezza.

---

suddivise in due sottogruppi, le imprese più lontane dalla frontiera, ovvero le imprese con una PTF inferiore alla mediana del settore di appartenenza nell'anno di pre-intervento 2014 e il gruppo residuale con una PTF superiore alla mediana del settore di appartenenza, che denotiamo come le imprese più vicine alla frontiera tecnologica. La stima dell'effetto causale delle agevolazioni fiscali sulla crescita della PTF dell'impresa si basa su una misura dell'intensità del beneficio ottenuta rapportando l'ammontare del beneficio fiscale – desunto in ciascun anno dalla dichiarazione fiscale dell'impresa – al fatturato. Si veda il contributo citato in Nota 15 per dettagli.

<sup>17</sup> L'agevolazione copre le attività di R&S volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni. La legge di bilancio 2020 ha rivisto profondamente l'impianto dell'agevolazione sostituendo il precedente regime incrementale con un nuovo regime che agevola l'intero ammontare di spesa a fronte di limiti più stringenti ai massimali di spesa e alla fruizione del credito. Attualmente, il credito d'imposta per R&S può essere compensato "in tre quote annuali di pari importo" – a differenza del passato, in cui era spendibile interamente anche in un solo anno. A questo strumento si sono affiancati un credito d'imposta per la transizione ecologica e in innovazione tecnologica 4.0 e un credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e in altre attività innovative nel design e nell'ideazione estetica (Legge di Bilancio 2020). La Legge di Bilancio per il 2021 ha esteso l'ambito temporale di applicazione di questi crediti ai periodi d'imposta 2021 e 2022 incrementandone la misura e i massimali per ciascun beneficiario. La Legge di Bilancio per il 2022 ha esteso l'applicazione del credito in R&S al 2031 depotenziandone la misura, mentre i nuovi crediti d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e per la transizione ecologica sono applicabili fino al 2025.

Il *Patent box*, invece, è stato introdotto nel nostro ordinamento come strumento per contrastare la competizione fiscale con altri paesi, riducendo inizialmente il prelievo fiscale sui profitti generati dai beni intangibili (brevetti). In quanto tale, esso non si prefigge come obiettivo il contenimento ex-ante del rischio intrinseco delle attività di R&S, essendo eligibili per l'agevolazione solo gli investimenti che hanno avuto successo. Ne consegue che esso non possa essere inteso propriamente come misura di stimolo agli investimenti in R&S, favorendo in linea di massima quegli investimenti che con maggior probabilità possono portare alla realizzazione di un brevetto<sup>18</sup>.

In generale, la letteratura ha evidenziato come per massimizzare gli effetti dei programmi di sostegno alla R&S mediante il canale fiscale, sia necessario comunque un coordinamento di tutte le politiche pubbliche per la R&S, nonché delle politiche economiche e industriali, dell'istruzione (ai vari livelli di governo)<sup>19</sup>.

Di seguito si illustrano le principali caratteristiche dei beneficiari del credito d'imposta per R&S e si illustrano gli effetti distributivi delle risorse che sono affluite attraverso il canale fiscale alle imprese che hanno investito in attività R&S nel periodo 2015-2019<sup>20</sup>.

Nel 2019, i beneficiari del credito d'imposta per R&S rappresentavano il 2,5% delle imprese attive che hanno compilato la dichiarazione Unico-SC. Il credito d'imposta si concentra in particolare tra le imprese tra i 20 e i 250 addetti, che usufruiscono di oltre il 50% del credito, mentre circa il 30% è a beneficio delle imprese più piccole (da 1 a 20 addetti). Sotto il profilo settoriale, il credito di imposta ha interessato soprattutto le imprese estrattive e manifatturiere (51%) e quelle degli Altri servizi (34%). Rispetto all'intensità tecnologica, il 27% del credito erogato è stato utilizzato dalle imprese manifatturiere che appartengono alla classe bassa e medio-bassa, le quali insieme contribuiscono alla spesa complessiva in R&S per circa il 25% del totale. Nei servizi, le percentuali più elevate del beneficio si osservano per le imprese collocate nella classe ad alta (18%) e a bassa (19%) intensità di conoscenza<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Si veda, ad esempio, CPB (2014), *A Study on R&D Tax Incentives. Final report*, European Commission Taxation paper No 52, Bruxelles e Alstadsaeter A., Barrios, S., Nicodeme, G., Skonieczna A., and Vezzani A., (2018), *Patent boxes design, patents location, and local R&D*, Economic Policy, Volume 33, Issue 93, January 2018, Pages 131–177.

<sup>19</sup> Ad esempio, le imprese che decidono di investire di più in R&S potrebbero incontrare difficoltà nell'accesso a fonti esterne di finanziamento, nel reperire manodopera qualificata, o ancora nello stabilire interazione con infrastrutture pubbliche di ricerca (si veda: D'andria D., Pontikakis, D. and Skonieczna, A., (2018), *Toward a European R&D Incentive? An assessment of R&D Provisions under a Common Corporate Tax Base*, Economics of Innovation and New Technology, ISSN 1043-8599 (online), 27 (5-6), p. 531-550).

<sup>20</sup> Per ciascuna impresa che compila il modello UnicoSC, le informazioni sulla spesa R&S *intra-muros* sono desunte dall'Indagine Istat sulla Ricerca e Sviluppo in Italia per gli anni 2015-2019. Si veda: <https://www.istat.it/it/archivio/12541>.

<sup>21</sup> Per questa audizione i risultati presentati nel dossier fiscale allegato all'audizione parlamentare dell'Istat sulla Legge di Bilancio 2022 (<https://www.istat.it/it/archivio/263790>) sono stati rivisti sulla base delle evidenze fornite dalla base dati aggiornata delle dichiarazioni fiscali UnicoSCi.

Nel periodo 2015-2019, la quasi totalità delle imprese che hanno realizzato attività di R&S sono state beneficiarie sia del credito d'imposta per R&S sia dell'ACE<sup>22</sup> – le imprese innovative prediligono, del resto, il ricorso a fonti interne di finanziamento rispetto alle fonti esterne –; soltanto una quota marginale delle unità ha conseguito invece risparmi d'imposta dal *Patent Box*.

Il credito d'imposta alla R&S ha contribuito in misura sostanziale alla spesa per R&S, arrivando a rappresentare circa il 40% della spesa *R&S intramuros* a decorrere dal terzo periodo d'imposta dalla sua introduzione. Nonostante la ristretta platea di beneficiari, i benefici del *Patent Box* sono aumentati progressivamente, passando dal 4% della spesa nel 2015 al 26% nel 2019. Quanto all'ACE, nel 2016 – nella fase di massimo potenziamento del provvedimento –, lo sconto d'imposta per le imprese impegnate in attività di R&S raggiungeva il 7% della spesa *R&S intramuros*, mentre si è ridotto al 2% nel periodo successivo per effetto del depotenziamento della misura.

Nel periodo 2015-2019, il contributo complessivo degli strumenti di incentivazione fiscale di cui hanno beneficiato le imprese innovative – credito d'imposta alla R&S (regime incrementale), *Patent Box* e ACE – ha rappresentato oltre il 50% della spesa per R&S *intra-muros* nei settori della manifattura con intensità tecnologica bassa e medio-bassa e circa il 50% nei servizi ad alta intensità di conoscenza. Tale percentuale scende al 30% nei settori della manifattura con intensità tecnologica alta e medio-alta<sup>23</sup>.

Si segnala che è in fase di pubblicazione il rapporto finale del progetto *Microberd* dell'OCSE realizzato con il supporto della Commissione Europea – a cui l'Istat partecipa – che offrirà un focus specifico sull'efficacia del credito d'imposta in R&S relativamente al periodo 2015-2019, unitamente al confronto con le esperienze condotte in altri paesi.

---

<sup>22</sup> Come noto l'ACE, introdotto a partire dall'anno di imposta 2011 con il decreto "Salva-Italia", rende deducibile dal reddito imponibile il rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale proprio e degli utili reinvestiti, al pari degli interessi passivi, al fine di perseguire una maggiore neutralità della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla scelta delle fonti di finanziamento.

<sup>23</sup> Si considera il beneficio fiscale al lordo delle incapienze.